



PROCESSO VERBALE ADUNANZA II

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

16 maggio 2024

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 16 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 15,08 in Torino, Aula Consiliare - Piazza Castello, 205 - Torino., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 10 maggio 2024 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Guido PAPURELLO - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO

Sono assenti i Consiglieri:
Andrea TRAGAIOLI - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo"

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE

OGGETTO: DA SENTENZA ESECUTIVA (R.G.A. 1516/2021).

ATTO N. DEL_CONS 18

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### ***Richiamati in termini finanziari***

- la propria deliberazione n. 55/2023 del 21/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2024/2026;
- la propria deliberazione n. 56/2023 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati;

### ***Constatato che:***

- fra i diversi debiti fuori bilancio riconoscibili in Consiglio rientra la casistica delle sentenze esecutive (art. 194 del TUEL - Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio come “*un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all’art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)*”. In particolare, essi consistono in una obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l’assunzione dell’impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili.
- Secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall’ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell’ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l’Ente all’azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall’esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L’art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti *comportando in tal modo l’obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall’emanazione di sentenze di primo grado*. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l’esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

### ***Rilevato che:***

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, *ad adottare con tempestività* i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art.2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni

dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005).

*Constatato che,*

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

*Tutto ciò considerato*

Premesso che:

- *omissis* sotteneva dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 10445/18, con cui si intimava alla Città Metropolitana di Torino il pagamento della somma capitale di complessivi € 156.791,56 oltre accessori, asseritamente dovuti per crediti ceduti alla Banca istante da *omissis* in relazione ad appalti pubblici stipulati con l'Amministrazione metropolitana;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 636-29683/2018 veniva autorizzata la proposizione da parte della Città metropolitana di Torino di opposizione avanti il Tribunale di Torino, con affidamento del patrocinio all'avv. Edoardo Thellung de Courtelary del Foro di Torino;
- all'esito del giudizio, con sentenza n. 2386/2021 depositata il 12.5.2021, il Tribunale di Torino ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione proposta dall'Ente e di conseguenza ha revocato il decreto ingiuntivo n. 10445/2018, dichiarato tenuta e condannato la Città metropolitana al pagamento in favore della convenuta opposta *omissis* della somma di € 27.106,27 oltre interessi in relazione a una cessione di credito da parte di *omissis* e rigettato le altre pretese della Banca, compensando integralmente tra le parti le spese del grado;
- la sentenza del Tribunale di Torino n. 2386/2021, previo riconoscimento di legittimità del debito

fuori bilancio con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 27 del 30.6.2021, è stata già eseguita, in quanto provvisoriamente esecutiva;

Con atto di citazione avanti la Corte d'Appello di Torino in data 10.12.2021, *omissis* ha interposto appello avverso la pronuncia in questione, insistendo per ottenere il pagamento della restante somma oggetto di pretesa per complessivi € 70.841,03. A propria volta la Città metropolitana ha impugnato la pronuncia di primo grado con appello incidentale, al fine di conseguire la declaratoria che nessuna somma fosse dovuta alla *omissis* per effetto delle cessioni in esame.

Con sentenza n. 206/2024 depositata il 4.3.2024 la Corte d'Appello ha respinto l'appello principale della Banca per quanto riguarda la fattura ceduta da *omissis* ritenendo non provato il relativo credito, nonché per quanto riguarda le fatture cedute da *omissis*, mancando la prova dei relativi contratti con la Città metropolitana; ha invece ritenuto spettante in favore di *omissis* la differenza pretesa in relazione alla cessione di credito di *omissis* per la residua somma di € 2.597,08, oltre interessi di mora dalla data del decreto ingiuntivo (notificato il 10.12.2018).

La Corte ha poi rigettato o ritenuto assorbiti i motivi dell'appello incidentale proposto dalla Città metropolitana e, in ragione della parziale soccombenza reciproca tra le parti, ha condannato l'Ente alla rifusione in favore di *omissis* delle spese dei due gradi di giudizio, compensandole a metà, e al pagamento del contributo unificato in misura pari a quella dovuta per l'appello incidentale, per € 777,00.

Dato atto che la sentenza d'appello è esecutiva e pertanto costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000.

Atteso che la competenza dell'Unità Specializzata Avvocatura, nel provvedimento in questione, risulta circoscritta all'accertamento dei presupposti legittimanti il riconoscimento della posizione debitoria, tassativamente declinati nell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e smi (T.U.E.L.), al fine di garantire un consapevole riconoscimento della stessa da parte dell'organo collegiale, risultando esclusivamente in capo alla Direzione Centrale Unica e Appalti la titolarità del procedimento che ha originato il debito, come da relazione allegata alla presente.

Dato atto che il debito conseguente alla sentenza d'appello in esame è così composto:

- € **2.597,08** di capitale residuo ed € 1.177,96 per interessi di mora calcolati dal 10.12.2018 al 31.3.2024 e così per **euro 3.775,04 oltre ulteriori interessi sino al saldo**;
- € **11.206,60** per spese legali di soccombenza e relativi oneri di legge, compensate al 50% per il primo e il secondo grado;
- € **777,00** per contributo unificato;

Dato atto che il contributo unificato, stante il termine di dieci giorni per il relativo pagamento assegnato dalla Cancelleria, è stato impegnato e liquidato con atto del Dirigente dell'Avvocatura prot. 1246 del 13.3.2024;

Vista la relazione n.54384 di prot. in data 16.4.2024 a firma del Dirigente della struttura competente "Centrale Unica Appalti e Contratti", concernente la questione sottesa, depositata agli atti;

Dato atto:

- che il predetto riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza;
- che il riconoscimento del debito non costituisce acquiescenza alla predetta pronuncia giudiziale. Dato altresì atto che in relazione alla causa in discorso è stato effettuato un apposito

accantonamento sul Fondo rischi contenzioso.

Dato atto che la spesa complessiva di occorrente per dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello n. 206/2024 in esame trova copertura, a seguito di variazione di bilancio, su due capitoli di nuova istituzione (cap. n. 23171 Direzione RA3 per capitale e interessi e cap. 23172 – Direzione A51 per spese legali di soccombenza);

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett b. punto 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., rilasciato con verbale n. 12 del 30 aprile 2024;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 8 maggio 2024;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visto la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visti gli articoli 20 e 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4 del TUEL, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri.

## **DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva ex lege della Corte d'Appello di Torino n. 206/2024, per il seguente importo:

- € **2.597,08** di capitale residuo oltre € 1.177,96 per interessi di mora calcolati dal 10.12.2018 al 31.3.2024 e così per euro 3.775,04;

- € **11.206,60** per spese legali di soccombenza e relativi oneri di legge, compensate al 50% per il primo e il secondo grado;

- € **777,00** per contributo unificato, somma già impegnata e liquidata con determinazione dirigenziale n. 1246 del 13.3.2024;

2. di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare la pronuncia ed avviene in ogni caso fatti salvi ed impregiudicati i diritti della Città metropolitana di Torino conseguenti all'eventuale riformulazione della sentenza in oggetto in caso di impugnazione;
3. di dare atto che la spesa complessiva per dare esecuzione alla sentenza d'appello in esame trova copertura, a seguito di variazione di bilancio, su due capitoli di nuova istituzione (cap. n. 23171 Direzione RA3 per capitale e interessi e cap. 23172 – Direzione A51 per spese legali di soccombenza);
4. di demandare alle strutture competenti i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;
5. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

~~~~~

(Seguono:

- *l'illustrazione della Consiglieria Delegata Greco;*
- *la dichiarazione di voto del Consigliere Metropolitano Salvai;*
- *l'intervento del Sindaco Metropolitano;*
- *la replica della Consiglieria Delegata Greco;*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitano** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA (R.G.A. 1516/2021).

**ATTO N. DEL\_CONS 18**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli 10

(Cugno - Costantino - Greco - Lo Russo - Mazza - Papurello - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Contrari 1

(D'Agostino)

Astenuti 2

(Cannati - Ghio)

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**



Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Formichella

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Formichella

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Matteo Barbero

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo